

Allegato 2 - Testo del nuovo statuto approvato

STATUTO ECONGOOD Italia

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. 1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "Federazione per l'Economia del Bene Comune in Italia Associazione di Promozione Sociale" siglabile EBC – ITALIA APS di seguito indicata anche come "Associazione".
2. L'Associazione è altresì identificabile dal marchio "ECONGOOD Italia" quale risulta dal sito internet dell'associazione, dalla corrispondenza e dalle comunicazioni al pubblico.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Torino (TO) in Via Alberto Nota 6. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Torino (TO) non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
4. Essa opera in ambito nazionale, regionale, nelle province autonome e/o in ambito internazionale.
5. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, nonché promuovere la costituzione di gruppi territoriali denominati GT EBC.
6. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale"

1. La Federazione per l'Economia del Bene Comune in Italia è costituita in forma di APS e iscritta al RUNTS al n. ... in conformità al Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017.
2. L'Associazione utilizza l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.3 - Scopi

1. L'Associazione è apertistica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. Scopo principale dell'associazione è lo sviluppo e la promozione di iniziative per mettere in pratica, diffondere e sviluppare la visione dell'Economia del Bene comune. Gli strumenti per realizzare lo scopo sociale sono anzitutto la **Matrice del Bene Comune** nella sua stesura di volta in volta aggiornata e **altri strumenti e prodotti ufficiali del movimento ECONGOOD**. Si tratta di un processo che coinvolge imprese, enti pubblici, cittadini e scuole verso un nuovo ordinamento dell'economia che attraverso un processo democratico e partecipativo, realizza un nuovo modello socio-economico che mette al centro le persone e il pianeta attraverso la declinazione anche in economia dei valori della dignità umana, della solidarietà, della eco-sostenibilità, della giustizia sociale e della trasparenza e partecipazione democratica.
3. L'ente è membro della Federazione Internazionale per l'Economia del Bene Comune (ECG International Federation) con la quale opera in stretta collaborazione ed è anche partecipe in collaborazione con altre associazioni.

4. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.
5. Essa intende svolgere le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.LGS. 117/2017 ed in particolare:
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - g) formazione universitaria e post-universitaria
 - h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse anche attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività in genere di interesse generale
 - v) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata
 - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.Lgs. 117/2017, promozione delle pari opportunità, e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della Legge 8 marzo 2000 n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1 comma 266 della legge 24 dicembre 2007 n. 244

Art.4 - Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- promozione dell'economia del bene comune;
- collaborazione con le autorità, gli esponenti politici e i gruppi sociali in merito all'economia del bene comune, comprese proposte di leggi, regolamenti e altre norme sia di carattere nazionale che locale
- programmazione ed esecuzione di azioni per l'economia del bene comune
- promozione e svolgimento di attività di pubbliche relazioni e networking;
- partecipazione a progetti di sviluppo locale, di responsabilità sociale di impresa, di sostenibilità
- fundraising
- ricerca scientifica sui temi della sostenibilità, della rendicontazione non finanziaria...
- partecipazione a tavoli di lavoro pubblici e privati che promuovono i temi e i valori dell'EBC
- organizzazione di corsi di formazione per i soci e consulenti sui temi di EBC
- organizzazione di eventi
- pubblicazione di riviste e opuscoli informativi o volumi tematici
- l'assegnazione di premi, borse di studio ed altri riconoscimenti

svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.
3. Per l'adozione delle deliberazioni si farà riferimento al metodo del consenso sistemico, laddove non sia in contrasto con le norme dell'ordinamento italiano.

Art.6 - Associati

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche residenti in Italia e le Associazioni di promozione sociale italiane le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro con sede in Italia, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale aderenti.
Possono essere soci anche GT che sono organizzati in forma associativa autonoma che dovranno assumere necessariamente la qualifica di APS o ETS.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
4. I minorenni sono rappresentati dai genitori o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
5. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso ai sensi dell'art. 9.1 a) del presente Statuto.

Art.7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto, inoltrata attraverso l'apposito modulario presente sul sito dell'Associazione, al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione, allegando anche la ricevuta di bonifico dell'eventuale quota associativa.
In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale, del Codice di Condotta che è parte integrante delle norme secondarie del presente statuto e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicata al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Il nominativo del nuovo socio dovrà essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. La prima Assemblea utile regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

In caso di non ammissione, l'Associazione provvederà all'immediato rimborso della quota.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne

Art.8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
- d) partecipare attivamente ai GT di riferimento per la promozione e la divulgazione delle finalità dell'associazione

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, così come disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) Recesso. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato mediante delibera apposita del Consiglio Direttivo ; il CD dovrà dare tempestiva comunicazione al socio receduto dell'avvenuta delibera, provvedendo altresì all'aggiornamento del Libro Soci.

b) mancato pagamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. In ogni caso il Socio dovrà effettuare il pagamento entro il termine massimo di trenta giorni antecedenti alla data di convocazione dell'Assemblea Ordinaria. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

2. Il Consiglio Direttivo, previa consultazione del collegio dei probiviri, può comminare la sanzione della sospensione o, per i casi più gravi, dell'esclusione, qualora l'associato ponga in essere:

a) comportamenti contrastanti con gli scopi e i valori dell'Associazione e della Federazione Internazionale per l'Economia del Bene Comune della quale l'Associazione fa parte.

b) persistenti violazioni dello Statuto, del Codice di Condotta, dei Regolamenti, delle deliberazioni degli organi sociali.

c) condotte che arrechino all'Associazione danni materiali o morali accertati dal Consiglio Direttivo

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza inviata a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'assemblea deciderà previo parere del Collegio dei Probiviri emesso in conformità al proprio Regolamento

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo

Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati

Titolo IV

Gruppi Territoriali

Art. 12 - Gruppi Territoriali

1. I Gruppi Territoriali (GT) sono costituiti da almeno 5 membri dell'Associazione che intendono agire in unisono per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali a livello territoriale.

2. I GT possono svolgere le seguenti attività:

- a. organizzano eventi e momenti informativi;
- b. contattano i soci e gli attori del mercato (aziende/Organizzazioni, comuni, scuole/università, enti di ricerca, persone civiche)
- c. creano reti e partnership;

In tali ambiti, i GT sono liberi di agire nella loro area come ritengono opportuno purchè rispettino il presente Statuto ed il Codice di Condotta.

3. I Gruppi Territoriali non hanno autonomia patrimoniale

4. I GT, previa approvazione del Consiglio direttivo, possono utilizzare il logo nella promozione di tutti gli eventi territoriali.

5. L'uso del logo in relazione a progetti territoriali e, ogni richiesta di partnership territoriale, correlata a precedenti attività di reti attivate dal singolo GT sul territorio, dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 Costituzione del Gruppo Territoriale

1. il Gruppo Territoriale (GT) viene formalmente costituito in occasione di una riunione, alla quale partecipa uno dei membri del Consiglio Direttivo, ed in occasione della quale vengono eletti i Coordinatori, che avranno il ruolo di contatto con il Consiglio Direttivo e con gli altri GT presenti sul Territorio Italiano.

Art. 14. Coordinatori del GT

1. Ogni GT ha due coordinatori che vengono eletti dal gruppo base e che durano in carica almeno 1 anno.

2. I Coordinatori fungono da contatto affidabile per tutte le attività EBC presenti nella zona e svolgono le seguenti attività:

- a. organizzano e facilitano le riunioni del GT
- b. lavorano per rafforzare e sviluppare ulteriormente il GT
- c. facilitano il processo decisionale all'interno del gruppo;
- d. integrano ed inseriscono i nuovi soci.
- e) comunicano con i Coordinamenti Regionali e internazionali degli altri GT

3. I coordinatori di tutti i GT presenti sul Territorio Italiano possono riunirsi per stabilire linee-guida per l'attuazione di buone prassi di funzionamento per tutti i GT, coerenti con la vision e la mission dell'associazione ed, eventualmente, adottare un regolamento volto ad uniformare le prassi dei GT su tutto il territorio nazionale.

Titolo V

Organi sociali

Art.15 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- c) l'organo di controllo, nominato qualora si verificano le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- d) l'organo di revisione, nominato qualora si verificano le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore
- e) il collegio dei probiviri i quali non potranno in alcun modo essere membri del consiglio direttivo

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.16 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse tre deleghe per associato.

i membri del Consiglio Direttivo NON POSSONO RICEVERE DELEGHE

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

1. su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
2. su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

In mancanza dell'organo di controllo provvederà alla suddetta convocazione il collegio dei probiviri.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 20 (venti) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.17 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- g) eleggere o revocare il collegio dei probiviri
- h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- i) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- k) deliberare all'unanimità dei presenti eventuali argomenti inseriti nelle "varie ed eventuali" o su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni di cui al comma precedente, ad eccezione dei punti D, E, F, G e J, vengono prese quanto più possibile attraverso un processo di consenso "sistemico". Il consenso sistemico è un processo decisionale che si attua attraverso la maggioranza, in cui la resistenza di gruppo viene raccolta in singole soluzioni/proposte. tale procedura di adozione di deliberazione verrà specificatamente indicata ed articolata in apposito regolamento interno che sarà sottoposto all'assemblea dei soci per l'approvazione.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione

Art.18 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il metodo del consenso sistemico; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con metodo del consenso sistemico.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art.19 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
3. L'associato minorenni può esercitare il diritto di voto per il tramite della persona che esercita la responsabilità genitoriale. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto al raggiungimento della maggiore età.
4. All'associato minorenni non spettano i diritti di elettorato passivo.
5. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.20 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 15 (quindici) secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.
2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, nonché presidenti e altre cariche presso partiti e movimenti politici.
3. I Consiglieri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili per massimo tre mandati consecutivi.
4. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo

Art.21 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei due Vicepresidenti; in assenza di costoro, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, privilegiando il metodo del consenso sistemico, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

9. I membri effettivi del Consiglio Direttivo che dovessero essere eletti a rivestire cariche sociali in altre associazioni aventi scopo e finalità analoghe a quelle proposte da EBC Italia, ma che non ne sono socie, dovranno comunicare al Consiglio tale elezione che potrà esprimersi in merito all'eventuale presenza di conflitto di interessi e assumere le deliberazioni opportune.

Art.22 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) tenere le scritture contabili secondo le indicazioni dell'art. 13 D. Lgs. 117/2017;
- b) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) nominare il Presidente, i due Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
- f) decidere sulle domande di adesione all'Associazione; verificare il corretto e puntuale pagamento delle quote associative da parte degli associati e decidere sull'esclusione dei medesimi in conformità a quanto stabilito dall'art. 9;
- g) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) decidere l'ammontare della quota associativa annuale;

- i) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- j) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- k) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- l) curare la tenuta dei libri sociali e del registro dei volontari dell'Associazione;
- m) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- n) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- o) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione
- p) promuove la costituzione dei Gruppi Territoriali su tutto il territorio italiano.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 23 – Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c) sopraccitate cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell'assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio direttivo.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, uno dei Vice Presidenti o il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.24 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, che devono essere rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo con un preavviso minimo di 3 (tre) mesi.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
 - e) In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito da uno dei due Vicepresidenti. In caso di assenza o impedimento di costoro, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.25 – I Vice Presidenti

Il Consiglio Direttivo nomina uno o più Vice Presidenti che hanno il compito di sostituire il Presidente qualora questi non possa svolgere i suoi incarichi per il verificarsi di eventi straordinari quali, ad esempio: malattia, incapacità temporanea, impegni sopraccitati o altri eventi che impediscano il normale svolgimento delle attività di competenza.

Art. 26 – Il Segretario

Il Segretario si occupa, in generale, della verbalizzazione delle Assemblee dei Soci e delle Riunioni del Consiglio Direttivo.

Su indicazioni del Consiglio Direttivo svolge funzioni di raccordo tra i soci, tra questi e gli organi sociali e tra l'associazione e i terzi.

Coordina le attività del Tesoriere e svolge tutte le ulteriori mansioni eventualmente delegate dal Consiglio Direttivo.

Art.27 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.
2. L'organo di controllo rimane in carica 3 (anni) ed è rieleggibile fino ad un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.28 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercita il controllo contabile
 - d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.
2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.29 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile per un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione

Art.30 - Il Collegio dei probiviri

1. Fatta salva la competenza del giudice ordinario in materia di responsabilità civile, risarcimento del danno, il Collegio dei probiviri è competente:
 - a. per tutte le controversie tra i soci
 - b. per le controversie tra i soci e l'associazione
 - c. per l'interpretazione dello statuto, dei regolamenti e delle norme che regolano l'attività della Federazione Internazionale, queste ultime limitatamente a quelle compatibili con le norme dell'Ordinamento giuridico italiano.
 - d. per la pronuncia del parere sul provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 9.3 dello Statuto.
 - e. per i procedimenti disciplinari ed eventuali sospensioni
2. Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri, eletti dall'assemblea e scelti tra i soci sulla base dei criteri stabiliti da apposito Regolamento; durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.
3. Non possono far parte del Collegio dei probiviri i componenti del Consiglio Direttivo.
4. L'ufficio è gratuito, salvo il rimborso spese in funzione dell'incarico.
5. Le forme e le modalità operative del Collegio dei probiviri sono determinate dal Regolamento di cui al punto 2.

Art.31- Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 D. Lgs. 117/2017.

Titolo VI

I libri sociali

Art. 32 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri:
 - a. il libro degli associati;
 - b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

Titolo VII

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.33 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.34 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) entrate derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art. 35 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, o **comunque in tempo utile all'approvazione del bilancio di esercizio nei termini stabiliti dalla legge.**
3. La bozza di bilancio dovrà essere inviata ai soci entro gli 8 (otto) giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione.
4. Il bilancio di esercizio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

5. Il bilancio approvato in sede assembleare deve essere pubblicato sul sito dell'associazione e presso il RUNTS secondo le disposizioni di cui all'art. 13 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 36 – Bilancio sociale e rendicontazione di raccolte pubbliche

1. Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.
2. Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Art. 37 Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'associazione ETS e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Titolo VIII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 38 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo IX

Disposizioni finali

Art. 39 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.


